

ASSOCIAZIONE “CENTRO FRANCESCO DI SOLIDARIETÀ” - ODV

Via Leonardo da Vinci, 4 - 50132 Firenze - Tel. 055587933

S T A T U T O **Organizzazione di Volontariato (ODV)**

Art. 1 **(Denominazione, Sede e Durata)**

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e successive integrazioni e modifiche delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, una Associazione avente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE “CENTRO FRANCESCO DI SOLIDARIETÀ – ODV”, da ora in avanti denominata “Associazione”.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, via Leonardo da Vinci 4, cap. 50132 con durata illimitata ed è disciplinata dal presente Statuto.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria - ma previa delibera dell'Assemblea – potrà essere modificata con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione utilizza, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o di comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione “Centro FrancESCO di Solidarietà – ODV”, oppure CFS – ODV”.

Art. 2 **(Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 3 **(Scopo, Finalità e Attività)**

L'Associazione, senza fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge di rappresentare una risposta concreta all'invito che la Regola dell'Ordine FrancESCO Secolare, approvata da Paolo VI con Lettera Apostolica *Seraphicus Patriarcha* del 24/6/1978, rivolge nel suo complesso ai Francescani Secolari ed è aperto alla partecipazione di tutte le espressioni della famiglia francescana (Fratelli del Primo Ordine, Religiose del Secondo Ordine, Religiose francescane, Gioventù francescana e Simpatizzanti).

L'Associazione opera all'interno del territorio comunale fiorentino e di altri Comuni della Toscana.

A tale fine si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, le seguenti attività di interesse generale:

- a) Attività di interesse generale di cui alla lett. U) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore relativo a beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. Nello specifico l'Associazione vuole rendere un servizio di carità ai fratelli in spirito di vera umiltà, cercando di risolvere concretamente, per quanto possibile, le loro difficoltà materiali e spirituali, secondo l'esempio di vita evangelica di S. Francesco d'Assisi in maniera continua, immediata e capillare.

Scopo dell'Associazione è di effettuare un servizio di volontariato attivo e continuativo, nell'ambito del territorio comunale fiorentino, ma anche in altri Comuni della Toscana rivolto alla generalità dei cittadini, in conformità a quanto si prefigge l'Associazione e di seguito indicato. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere attività di assistenza domiciliare (non di natura infermieristica) agli anziani, ai diversamente abili, ai non autosufficienti in genere, rispondendo alle loro necessità; vuole promuovere iniziative di qualunque genere a favore di bisognosi, sofferenti ed emarginati, secondo programmi deliberati dal Consiglio Direttivo.

b) Spirituale: proporre attività di formazione e preghiera per i volontari, associati ed assistiti al fine di partecipare attivamente, insieme a tutta la famiglia francescana, alla nuova evangelizzazione della società - accogliendo con gioia l'esortazione che la Chiesa fa ai laici, come risulta dagli Atti del Concilio Vaticano II e dalla successiva documentazione, specialmente la *Christifideles Laici* di Giovanni Paolo II - presentando la perenne validità dell'insegnamento del Serafico Padre San Francesco.

c) Ricreativa: sia nei confronti della famiglia francescana e simpatizzanti, sia nei confronti di tutti i volontari operanti in seno all' Associazione (conoscerci, fare famiglia, scambiarsi le nostre esperienze, ecc.) come pure nei confronti degli assistiti, procurando loro momenti di letizia mediante intrattenimenti o altro e cercando di creare in essi interessi in modo da rendere più serena la loro esistenza.

L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e col pubblico.

Art. 4 (Ammissione e Numero dei Volontari)

Per il raggiungimento degli scopi indicati all'art. 3, l'Associazione, secondo lo stile di S. Francesco d'Assisi, si avvarrà dell'opera di volontari provenienti sia dall'Ordine Francescano Secolare che da altre realtà ecclesiali e laiche. Tali volontari, purché animati da autentico spirito cristiano e apostolico, potranno prestare il loro servizio nell'Associazione sulla base delle singole attitudini e disponibilità di tempo.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Essi sono ammessi dopo approvazione da parte del Consiglio Direttivo della loro domanda di ammissione.

Con la domanda il volontario si impegna a prestare servizio nei giorni e nelle ore indicate nella domanda stessa, nella consapevolezza che dal rispetto degli impegni assunti dipende il perseguimento dei fini dell'Associazione.

I volontari appartengono a due categorie:

- Attivi - Sono coloro che prestano costantemente servizio attivo nei giorni e nelle ore di massima concordate. Sono iscritti nel Registro dei Volontari tenuto dall'Associazione. Sono coperti da assicurazione contro i rischi di infortunio (fino all'età di 80 anni compiuti), malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e responsabilità civile. Partecipano alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo, salvo quanto stabilito dal successivo art. 5.
- Emeriti - Sono coloro che per motivi di età, salute o altro, non possono più esercitare attivamente il volontariato. Spetta al Consiglio Direttivo valutare l'opportunità di dichiarare "Emerito" il volontario, tenuto conto del servizio reso. I volontari emeriti avranno diritto di partecipare alle Assemblee con voce solo attiva e diritto di voto.

Il numero dei volontari è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano all'attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come Volontario dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda con criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei volontari, motivandola.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di Volontario ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 (Diritti e Obblighi dei Volontari)

I volontari hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e, se attivi, essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle Assemblee;
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle Deliberazioni degli Organi Associativi secondo quanto previsto dal presente statuto.

I volontari hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

a) Formazione e aggiornamento dei volontari

L'Associazione promuove periodicamente dei corsi di formazione e aggiornamento dei volontari per una loro sempre maggiore qualificazione, sulla base delle direttive emanate dalla Regione Toscana in materia.

b) Assistenza spirituale

La presenza dell'Assistente spirituale è ritenuta un fatto di grande importanza per aiutare ed educare al senso della carità evangelica, per confortare i collaboratori a essere perseveranti e per essere un segno vivo ai nostri tempi dello spirito di S. Francesco.

L'Assistente spirituale viene richiesto dal Presidente dell'Associazione su incarico del Consiglio Direttivo ai superiori del Primo Ordine Franciscano delle tre obbedienze.

Art. 6 (Perdita della qualifica di Volontario)

La qualifica di volontario si perde per morte, per recesso o esclusione.

L'esclusione dall'Associazione di un volontario avverrà per motivi gravi ossia quando il volontario contravviene agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure se arreca seri danni materiali o morali all'Associazione. L'esclusione di un volontario viene valutata e decisa dal Consiglio Direttivo con voto unanime, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Per l'esclusione dal Consiglio Direttivo di un suo membro, l'interessato non ha diritto di voto. Tale esclusione avviene, oltre a quanto detto per i volontari, per inadempienza prolungata degli impegni assunti o per eventuali altri motivi da valutarsi di volta in volta da parte del Consiglio Direttivo.

La deliberazione di esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata al volontario che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Volontario può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende farlo deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare al Volontario.

La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione del Volontario non sono trasferibili.

I Volontari che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 (Organi associativi)

L'Associazione si fonda sulla democraticità della struttura.

Pertanto gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso.

Art. 8 (Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti coloro che operano e siano iscritti da almeno 3 mesi quali volontari in seno all'Associazione. Sono tali coloro che sono iscritti nel "Registro dei volontari".

Ciascun Volontario ha diritto di voto; ciascun Volontario può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Volontario mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Volontario può rappresentare fino a un massimo di due associati.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2373 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Tale comunicazione può essere inviata a mezzo lettera, fax, e-mail, all'indirizzo risultante dal registro dei volontari.

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente. Deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro volontario appositamente eletto in sede assembleare.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- suggerisce iniziative di carattere assistenziale, spirituale e ricreativo da sottoporre all'esame, approvazione e realizzazione da parte del Consiglio Direttivo, entro il 4° mese di ogni anno approva il Bilancio e la relazione morale relativi all'Esercizio sociale precedente. In tale occasione, e/o in momenti diversi, verifica, insieme al Consiglio Direttivo, il lavoro svolto per un eventuale miglioramento dell'attività futura;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei volontari, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei volontari presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio gli amministratori non hanno diritto al voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei volontari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei volontari.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 9 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo e responsabile dell'Associazione. Esso è costituito da 8 membri eletti e dall'Assistente Spirituale con diritto di voto. I Consiglieri sono 5 Francescani Secolari Professi a cui si aggiungono 3 volontari non francescani, in totale 8 Consiglieri. Eccetto l'Assistente Spirituale, sono eleggibili coloro che prestano servizio attivo nell'Associazione da almeno due anni, salvo deroga decisa dal Consiglio Direttivo.

I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

L'incarico di Consigliere è assolutamente gratuito.

Il Consiglio Direttivo collettivamente, come ogni suo singolo membro, risponde del suo operato, legalmente di fronte alla legge dello Stato.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo l'avviso di convocazione viene inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea mediante lettera spedita a tutti i volontari e mediante affissione della stessa nei locali dell'Associazione. L'Assemblea è valida con le modalità di cui all'art. 8 del presente Statuto.

I candidati sono ripartiti su due liste: una composta da francescani secolari e una seconda composta da tutti gli altri volontari. Ogni lista sarà composta da un numero di candidati superiore a quelli che risulteranno eletti. Dovranno essere eletti, con voto segreto, cinque francescani e tre non francescani. Il totale dei voti espressi non deve superare, per ogni singola lista, il totale dei candidati da eleggere. Risultano eletti, alla prima votazione, i candidati che, in graduatoria, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della singola lista. Eventuale parità di voti si dirime con il ballottaggio nel quale sarà sufficiente la maggioranza relativa.

Poiché è ammessa la delega anche nell'espressione del voto, all'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere allegata la scheda per la votazione, che il volontario, assolutamente impedito a partecipare, consegnerà al delegato unitamente alla delega scritta.

Il Consiglio Direttivo, una volta costituito, distribuisce fra i propri membri i seguenti incarichi e mansioni:

- Presidente che deve appartenere ai Francescani secolari;
- Vice Presidente;
- Segretario e Vice Segretario;
- Cassiere ed Economo e suo vice;
- Responsabile dei Servizi di Assistenza;
- Responsabile del Settore Spirituale e Ricreativo.

La stessa persona non può cumulare più di due incarichi.

Qualora venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo almeno un anno prima della sua naturale scadenza, il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare un membro scegliendolo nell'ambito della stessa categoria (francescani secolari oppure non francescani) cui apparteneva il cessante l'ufficio.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- vigilare affinché l'Associazione svolga la propria attività in aderenza allo spirito evangelico, chiedendo conto del loro operato ai singoli consiglieri nell'ambito delle rispettive responsabilità;
- programmare nelle linee generali i servizi assistenziali, nonché le attività spirituali e ricreative;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione o l'esclusione dei volontari;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati;
- deliberare circa operazioni finanziarie, apertura e chiusura di conti correnti bancari o postali;
- deliberare circa l'accettazione o meno di eredità e legati (in ogni caso con beneficio di inventario);
- proporre all'Assemblea generale le modifiche al presente Statuto;
- redigere eventuali regolamenti interni e modificarli;
- convocare, almeno annualmente, l'Assemblea generale dei volontari, oltre che per l'approvazione del Bilancio e l'eventuale elezione del Consiglio Direttivo, anche per una verifica del lavoro svolto e un conseguente miglioramento dell'attività futura.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, secondo la consuetudine, nonché quando il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno cinque appartenenti al Consiglio Direttivo.

Per le delibere di ordinaria Amministrazione, come pure per l'emanazione e la modifica di Regolamenti interni, le Adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno cinque appartenenti al Consiglio Direttivo. Per la validità delle delibere è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per delibere di carattere straordinario è necessaria l'approvazione della maggioranza degli appartenenti al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 7 del Codice del Terzo Settore, a quali di esse è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 (Compiti del Presidente e del Consiglio Direttivo)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni e quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria Amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente coordina le tre attività statutarie dell'Associazione: Assistenziale, Culturale e Ricreativa; in particolare l'attività Assistenziale che è quella fondamentale.

Data la natura ODV dell'Associazione, il Presidente è tenuto a seguire la gestione in stretta aderenza alla legislazione vigente relativa al cosiddetto "Terzo settore".

Per una gestione più aderente all'impostazione odierna strettamente collegiale dell'attività del volontariato, il Presidente è tenuto a curare e sviluppare l'attività relazionale con tutte le strutture pubbliche sociali e con le altre Associazioni di volontariato.

Sono compiti del Presidente:

- vigilare affinché gli aderenti all'Associazione, in nome e per conto dell'Associazione, operino in stretta aderenza allo spirito evangelico e francescano;
- convocare il Consiglio Direttivo per le riunioni ordinarie e straordinarie, precisandone l'ordine del giorno e presiederle;
- prendere tutti quei provvedimenti, in unione con il responsabile del servizio interessato, che ritiene indispensabili per far fronte a situazioni improvvise, salvo ratifica degli stessi da parte del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Sono compiti del Segretario:

- inoltrare gli inviti per le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Volontari;
- redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Volontari.

Sono compiti del Cassiere ed Economo:

- a) custodire il denaro contante e i titoli rappresentativi dello stesso, giacenti presso l'Associazione;
- b) curare le operazioni bancarie e postali inerenti l'attività dell'Associazione;
- c) tenere i registri contabili dell'Associazione, di cui ha la responsabilità di fronte al Consiglio Direttivo;

- d) formare i Bilanci da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo;
- e) organizzare, in collaborazione con gli altri componenti il Consiglio Direttivo, tutte le attività idonee a procurare i mezzi economici e finanziari necessari per un regolare funzionamento dell'Associazione.

Sono compiti del Responsabile dei Servizi Assistenziali:

realizzare concretamente il principale degli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita, secondo quanto stabilito dall'art. 3-a) del presente Statuto, organizzando i volontari che si metteranno a disposizione in modo tale da garantire sia la piena efficienza dell'Associazione, che la continuità del servizio. Il responsabile in questione utilizzerà e organizzerà anche tutti gli altri mezzi che riterrà opportuno in relazione al raggiungimento del fine predetto.

Sono compiti del Responsabile del Settore Culturale e Ricreativo:

organizzare e incentivare tutte quelle attività specifiche previste dai punti b) e c) dell'art. 3 del presente Statuto.

Art. 11 (Eventuale Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 (Divieto di Distribuzione degli Utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 (Risorse Economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: contributi privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite

patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione si procurerà i mezzi necessari per la sua attività in prevalenza da offerte da parte di benefattori.

Può anche essere richiesto un contributo alle Fraternità dell'Ordine Franciscano Secolare.

Nel caso in cui pervengano all'Associazione offerte o lasciti testamentari in natura o in denaro, con istruzioni di una precisa destinazione, essi verranno gestiti e rilevati contabilmente separatamente dalla normale gestione dell'Associazione, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 15 (Bilancio di Esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Bilancio Consuntivo Patrimoniale e il Bilancio Preventivo per l'anno successivo vengono redatti al termine dell'Esercizio Sociale che si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Le differenze attive o passive di gestione risultanti dal Bilancio Consuntivo di fine esercizio, vanno a credito o a debito del conto "Fondo aperto a oneri speciali", con divieto, se a credito, di loro distribuzione, anche indirettamente.

Art. 16 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 17 (Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio Residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Volontari a maggioranza degli iscritti e il patrimonio è devoluto all'Ordine Franciscano Secolare Regionale che opera anche nel campo assistenziale, a norma dell'art. 5, par. 4, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo. Nel caso di sua non qualificazione come ODV, il patrimonio verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea Generale dei volontari, a maggioranza dei presenti, a quella o quelle ODV di ispirazione francescana operanti in Toscana.

Art. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Approvato dall'Assemblea Generale dei Volontari
nella riunione del 5 maggio 2019

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE 1
ATTO REGISTRATO IL 17 DIC 2019 AL
N. 3299 ESATTEURO. *esente*
IL DIRETTORE

Presidente in carica
Marie Eugénie Pellotti



[Handwritten signature]